

STATUTO A.S.D. SALENTO ANGLERS

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'associazione sportiva denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Salento Anglers**". L'Associazione ha sede in via Vittorio Emanuele 195, Maglie (Le), non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. L'ASD Salento Anglers è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività, promuovendo attività volte all'inclusione sociale, all'integrazione e alla tutela ambientale.

2. È centro permanente di vita associativa a carattere volontario-democratico e attività espressioni di partecipazione, solidarietà, pluralismo.

3. L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività della pesca sportiva praticata con varie tecniche, sia essa da riva, da natante o subacquea.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l'Associazione potrà:

a) intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti, strutture e attrezzature sportive;

b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportivi, ricreativi ed di aggregazione sociale;

c) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci.

5. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a

quelle statutarie. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

6. L'ordinamento è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

7. L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, alla quale si affilia. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S. L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima. L'Associazione organizza e svolge programmi di formazione dei Soci nelle discipline cui si è fatto riferimento.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono: assemblea, Presidente e Consiglio direttivo.

Art. 5 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del

rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci e dovrà essere indetta entro i termini prefissati.

3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora vengano meno alcuni dei suoi membri, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria:

- Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio

può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 7 – Validità assembleare

1. Assemblea ordinaria e/o straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

2. Trascorsa un'ora dalla I convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in II convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di quindici eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, i nuovi componenti dello stesso potranno essere eletti solo tra i soci che avranno maturato almeno due anni di anzianità come soci dell'associazione.

3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della missione, volontariamente e gratuitamente assolta.

4. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia

chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

5. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 9 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte

dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni a soci, ai componenti del Consiglio Direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

i) adottare i provvedimenti di radiazione;

j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione;

k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, Presidente, consiglio direttivo e chi abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

assenza/impedimento per le mansioni che è espressamente delegato.

Art. 12 – Il Segretario e il Vice Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni di Presidente e Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

Art. 14 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 15 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni e dai proventi delle varie attività organizzate.
2. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 16 – Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea come previsto dal Codice Civile.

Art. 17 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta di tale assemblea generale straordinaria deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dal Collegio dei revisori dei conti composto da tre revisori e tre probiviri.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al punto 2 ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

4. L'arbitrato avrà sede in Maglie, il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Maglie li, 23.04.2019

Segretario Assemblea

Presidente Assemblea